

**LA PROROGA DEL REGIME DETENTIVO SPECIALE  
TRA PERICOLOSITÀ SOCIALE NECESSARIA  
ED ESITI DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO**

*Cass. pen., Sez. I, 10 ottobre 2014 (dep. 31 ottobre 2014), n. 45161,  
Pres. Zampetti, Rel. Cavallo, Ric. Cesarano*

di Giacomo Giannoccaro

**Abstract.** *La Suprema Corte interviene nuovamente sui profili critici del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis e, in particolare, sulle problematiche concernenti la durata e la proroga dello stesso. Il presente contributo analizza i passaggi salienti della sentenza e la disciplina dell'istituto, espressione di un fragile equilibrio tra le istanze di prevenzione speciale e il rispetto dei diritti fondamentali. Come si intende porre in luce, la necessaria sussistenza della pericolosità sociale del detenuto, imposta dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, ma messa a rischio da un'applicazione reiterata del regime speciale, potrebbe essere, almeno in parte, assicurata da un più attento apprezzamento degli esiti del trattamento penitenziario.*

SOMMARIO: 1. Premessa: il caso di specie. – 2. La durata del regime detentivo speciale: profili problematici. – 3. In particolare: la proroga del regime detentivo speciale. – 4. La valorizzazione del percorso trattamentale: soluzione necessitata o deriva retributiva?

**1. Premessa: il caso di specie.**

La Suprema Corte interviene nuovamente sul regime di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis, secondo comma ord. pen. e in particolare – tra le altre questioni affrontate – sui rilevanti aspetti della durata del trattamento di rigore e della sua proroga, a ragione considerati l'autentico "tallone d'Achille" dell'istituto<sup>1</sup>.

La vicenda giudiziaria di cui la sentenza in commento costituisce l'epilogo sorge dal reclamo proposto da un detenuto, affiliato a un noto *clan* camorristico, avverso il decreto del Ministro della giustizia che prorogava nei suoi confronti la

---

<sup>1</sup> In questi termini si esprime efficacemente DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis: quale prevenzione speciale nei confronti della criminalità organizzata?*, Milano, 2012, p. 283.

sospensione dell'ordinario trattamento penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza di Roma<sup>2</sup> perveniva al rigetto dell'impugnazione desumendo la persistente capacità dell'interessato di mantenere i collegamenti con il sodalizio criminale di appartenenza da una serie di indici, conformemente al dettato normativo scaturente dall'ultima riforma<sup>3</sup>: il suo profilo delinquenziale, contraddistinto da una condanna all'ergastolo per gravi crimini, tra cui plurimi omicidi aggravati; il suo inserimento in posizione di vertice all'interno dell'associazione criminale, caratterizzata «da una consistente componente di tipo familiare»; l'attuale operatività di quest'ultima sul territorio di afferenza; e, infine, gli esiti negativi del trattamento penitenziario, anche in tempi recenti contrassegnato da varie segnalazioni disciplinari<sup>4</sup>.

Contro la decisione del Tribunale di sorveglianza romano la difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione. Tra gli altri motivi, da una parte veniva sollevata un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* «nella parte in cui, ai fini della valutazione dei presupposti dell'istituto, non è attribuita alcuna rilevanza a fattori quali la durata del trattamento»; dall'altra parte, il ricorrente deduceva la violazione di legge per avere il giudice di prime cure, con motivazione considerata meramente apparente, ritenuto sussistenti i presupposti per prorogare il regime speciale, oltre che per aver pretermesso di valutare specifici elementi di prova a discarico, rappresentati da alcuni provvedimenti giurisdizionali attestanti lo scioglimento del sodalizio di appartenenza del detenuto.

## 2. La durata del regime detentivo speciale: profili problematici.

Secondo la tesi difensiva l'eccezione di illegittimità dell'art. 41-*bis* non appare manifestamente infondata: anzi il regime di "carcere duro", laddove reiterato – come nel caso di specie – per circa quattordici anni, integrerebbe gli estremi della tortura o, quantomeno, del trattamento inumano o degradante, vietati ai sensi dell'art. 27, terzo comma Cost. e dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo<sup>5</sup>.

Emerge così, in tutta la sua evidenza, quella tensione di fondo tra le pur legittime istanze di prevenzione speciale negativa e il rispetto dei diritti fondamentali,

---

<sup>2</sup> Il Tribunale di sorveglianza di Roma è competente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 all'art. 41-*bis*, comma 2-*quinquies*, a decidere sui reclami proposti avverso i decreti ministeriali di applicazione e di proroga del regime speciale. Sui termini del relativo dibattito si veda, per tutti, LAURICELLA, *Il controllo giurisdizionale sulla proroga del regime di «carcere duro» tra incertezze giurisprudenziali e novità normative*, in *Giur. merito*, 2009, p. 2075 ss.

<sup>3</sup> Sul punto v. *infra*.

<sup>4</sup> Particolarmente significativa è la qualificazione da parte del Tribunale di sorveglianza – stando a quanto emerge dalla motivazione in fatto della sentenza annotata – del regime detentivo speciale come misura di prevenzione: sul punto v. *infra*.

<sup>5</sup> Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

che permea di sé l'intera disciplina del regime detentivo speciale<sup>6</sup>. Se è vero, infatti, che in termini generali la pena detentiva rappresenta il luogo in cui è massimo il conflitto tra l'autorità statale e le libertà individuali<sup>7</sup>, ciò è ancor più incontrovertibile rispetto a quella particolare modalità di esecuzione della stessa prevista dall'art. 41-bis: un settore antitetico rispetto all'ordinaria realtà penitenziaria, ispirato a prevalenti esigenze di neutralizzazione<sup>8</sup>.

Sebbene il regime sospensivo non sottenda intenti ulteriormente punitivi, ma risponda all'imprescindibile finalità – se non esclusiva, senz'altro principale – di interrompere la trasmissione di ordini e direttive da parte degli esponenti di spicco dei sodalizi criminosi nei confronti degli affiliati operanti all'esterno<sup>9</sup>, non vi è dubbio che le forti restrizioni di cui esso consta pongono, soprattutto se esaminate in prospettiva diacronica, delicati problemi di compatibilità con il principio di umanità della pena<sup>10</sup>.

Il fragile equilibrio sul quale si regge il “carcere duro” rischia peraltro di risultare definitivamente compromesso – come hanno adeguatamente posto in luce gli organi sovranazionali – a seguito delle ultime modifiche legislative<sup>11</sup>. La legge n. 94 del

---

<sup>6</sup> GIORDANO, *Proroghe a prova di garanzia con l'obbligo di motivazione*, in *Guida dir.*, 2005, f. 3, p. 87; DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 317; CORVI, *Trattamento penitenziario e criminalità organizzata*, Padova, 2010, p. 35.

<sup>7</sup> CARNEVALE, *Carcere e Costituzione: dalla finalità della pena alla sua esecuzione*, in Pugiotta (a cura di), *Per una consapevole cultura costituzionale*, Napoli, 2013, p. 212; FIANDACA, *Il terzo comma dell'art. 27*, in Branca-Pizzorusso (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna, 1991, p. 223.

<sup>8</sup> ARDITA, *Il “carcere duro” tra efficacia e legittimità*, in *Criminalia*, 2007, p. 249.

<sup>9</sup> La finalità del regime detentivo speciale risulta oggi esplicitata, a seguito della riforma operata dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279, dal secondo comma dell'art. 41-bis: sul punto v. PETRINI, *Il regime di “carcere duro” diventa definitivo*, in *Leg. pen.*, 2003, p. 240. Sottolineano la prevalente finalità preventiva dell'istituto, in dottrina, DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 145; CORVI, *loc. ult. cit.*; ARDITA, *Il regime detentivo speciale 41 bis*, Milano, 2007, p. 88. V. tuttavia, in senso critico, BRESCIANI, *Sub art. 2 co. 25*, in AA.VV., *Commentario al “Pacchetto sicurezza”*, Torino, 2011, p. 280 ss.; PUGIOTTO, *Quattro interrogativi (e alcune considerazioni) sulla compatibilità costituzionale del 41-bis*, in Corleone-Pugiotta (a cura di), *Volti e maschere della pena*, Roma, 2013, p. 206; FRIGO, *L'eccezione che diventa regola*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 415; ID., *La deroga a regole generali impoverisce il sistema*, in *Guida dir.*, 2003, f. 1, p. 42; N. GRANATA, *L'art. 41 bis ord. pen. (c.d. carcere duro): garante della salute pubblica o usurpatore di garanzie costituzionali?*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, p. 629, i quali, seppure con diversità di accenti, ritengono che l'art. 41-bis rappresenti uno strumento di indirizzo dei detenuti verso la collaborazione con la giustizia.

<sup>10</sup> LA GRECA, *Una “stabilizzazione” per uscire dall'emergenza*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 420. Le restrizioni che caratterizzano il regime speciale consistono principalmente, ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-*quater*, nella limitazione e nella sottoposizione a controllo dei colloqui con i familiari; nella limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti provenienti dall'esterno; nell'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; nella sottoposizione a controllo della corrispondenza; nella limitazione della permanenza all'aperto; nel divieto di comunicazione tra i detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità e in quello di cuocere cibi, oltre che nell'adozione di non meglio precisate «misure di elevata sicurezza interna ed esterna». Per un'approfondita analisi sul punto si rinvia a DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 247 ss.; CORVI, *op. cit.*, p. 148 ss.; nonché, prima dell'ultima riforma legislativa, ARDITA, *Il regime*, cit., p. 99 ss.

<sup>11</sup> A questo proposito il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ha affermato che «*the possible entry into force of the aforementioned legislative amendments would inevitably cause irreversible damage to the fragile balance which should be maintained between*

2009, espressamente motivata dall'obiettivo di restituire al 41-bis l'originario rigore<sup>12</sup>, non ha infatti mancato di intervenire *in peius* anche sul profilo in esame: non solo la durata dei decreti ministeriali di applicazione e di proroga del regime sospensivo risulta raddoppiata rispetto al passato, ma sono state eliminate sia la possibilità di graduazione temporale dei provvedimenti, sia quella di revoca anticipata della misura<sup>13</sup>. Nonostante si sia affermato che l'applicazione del regime speciale per brevi periodi non è sufficiente, nel contesto mafioso, a recidere i legami del detenuto con il sodalizio di appartenenza<sup>14</sup>, l'opzione normativa suscita fondati dubbi di legittimità costituzionale soprattutto in punto di ragionevolezza<sup>15</sup>. Inoltre essa, per quanto interessa specificamente in questa sede, si traduce in un ulteriore aggravio dell'afflittività del regime differenziato<sup>16</sup>.

Sulla questione, ampiamente dibattuta, della possibile qualificazione del regime di cui all'art. 41-bis come trattamento vietato ai sensi dell'art. 3 CEDU si è a più riprese pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>17</sup>: i giudici di Strasburgo, tuttavia,

---

*the interests of society and respect for fundamental human rights*»: CPT, *Report to the Italian Government on the visit to Italy from 14 to 26 September 2008*, in [www.cpt.coe.int](http://www.cpt.coe.int), § 84.

<sup>12</sup> Come emerge univocamente dai lavori parlamentari: cfr. la Relazione delle commissioni permanenti 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite sul d.d.l. n. 733 del 2008, in [www.senato.it](http://www.senato.it), p. 6.

<sup>13</sup> Per un'approfondita disamina delle ultime modifiche legislative si rinvia a BRESCIANI, *op. cit.*, p. 278 ss.; MANZIONE, *Le novità di rilevanza penale dell'ennesima legge sulla sicurezza pubblica*, in *Leg. pen.*, 2009, p. 593 ss.; DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. penit.*, in AA.VV., *Sistema penale e "sicurezza pubblica": le riforme del 2009*, Milano, 2009, p. 447 ss.; CORTESI, *Il nuovo regime di detenzione differenziato ai sensi dell'art. 41-bis della l. n. 354 del 1975*, in Ramacci-Spangher (a cura di), *Il sistema della sicurezza pubblica*, Milano, 2010, p. 890 ss.

<sup>14</sup> Così DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis*, cit., p. 276; giudica positivamente la modifica legislativa anche il Consiglio Superiore della Magistratura, *Parere ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sul disegno di legge n. 733-B del 3 giugno 2008, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*, in [www.csm.it](http://www.csm.it), p. 3.

<sup>15</sup> L'estensione dell'efficacia temporale dei decreti ministeriali e l'eliminazione del potere di revoca anticipata rischiano di tradursi in una sottoposizione al regime differenziato anche qualora la pericolosità sociale del detenuto sia, in ipotesi, venuta meno; inoltre la rigida predeterminazione della durata dei provvedimenti comporta un'indebita equiparazione tra situazioni di pericolosità affatto diverse: in questo senso CORTESI, *Il nuovo regime*, cit., p. 905; EAD., *L'inasprimento del trattamento penitenziario*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 1081. Solleva dubbi di legittimità rispetto al principio di individualizzazione del trattamento CESARIS, *Commento all'art. 41-bis*, in Grevi-Giostra-Della Casa (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, 2011, p. 475. Quanto al potere di revoca della misura sospensiva e al sindacato giurisdizionale sul provvedimento di diniego della stessa, prima previsti dal comma 2-ter, occorre tuttavia evidenziare come essi siano stati di recente riaffermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: v. Cass., sez. I, 25 febbraio 2011, Manciaracina, in *DeJure*; Cass., sez. I, 11 dicembre 2012, Attanasio, in *Giur. it.*, 2013, p. 1919, con nota di BOCCHINI, *Revoca anticipata del regime differenziato: "la logica dello strumento" tra involuzioni normative e giurisprudenza adeguatrice*, *ibidem*; Trib. sorv. Roma, 25 ottobre 2010, in *Guida dir.*, 2011, f. 9, p. 65, con nota di CISTERNA, *Al giudice del luogo in cui si trova il carcere il compito di verificare se esistono le condizioni*, *ivi*, p. 68.

<sup>16</sup> CORVI, *op. cit.*, p. 179; FIORIO, *La stabilizzazione delle "carceri-fortezza": modifiche in materia di ordinamento penitenziario*, in Mazza-Viganò (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009*, Torino, 2009, p. 410.

<sup>17</sup> Si rinvia, in proposito, alla dettagliata analisi di NICOSIA, *Il c.d. 41-bis è una forma di tortura o trattamento crudele, inumano o degradante?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, p. 1240. Propendono in dottrina per la qualificazione del regime speciale come trattamento vietato PUGIOTTO, *Quattro interrogativi*, cit., p. 209; ID.,

hanno finora escluso che il “carcere duro”, in quanto caratterizzato da un isolamento sociale e sensoriale soltanto relativo, integri quel *minimum de gravité* necessario a configurare una violazione convenzionale<sup>18</sup>. Alle stesse conclusioni l’istanza sovranazionale è pervenuta nelle ipotesi in cui il regime sospensivo si protraeva da molti anni: pur riconoscendo in astratto che una sua applicazione prolungata potrebbe tradursi in un trattamento inumano, i giudici europei hanno riscontrato la difficoltà di individuare una durata precisa a partire dalla quale ritenere raggiunta la richiesta soglia di gravità, affermando piuttosto che occorre verificare, di volta in volta, se la reiterazione delle restrizioni – disposta dal Ministro della giustizia con decreto motivato e sottoposta al vaglio dei tribunali di sorveglianza – trovi o meno fondamento nella pericolosità sociale del detenuto<sup>19</sup>. Come è stato sostenuto, infatti, la Corte di Strasburgo sembra propendere per la declaratoria di violazione dell’art. 3 non solo in considerazione dell’afflittività di un determinato regime carcerario, ma anche in ragione della carenza di adeguate motivazioni a sostegno della sua adozione; ciò, del resto, parrebbe trovare conferma in alcune recenti pronunce dell’organo giudiziario sovranazionale<sup>20</sup>.

---

[Repressione penale della tortura e Costituzione: anatomia di un reato che non c’è](#), in questa Rivista, 17 febbraio 2014; RAVERA-BUFFONE, *Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e pareri del Comitato di Strasburgo*, in De Filippi-Bosi (a cura di), *L’art. 41 bis Ord. Pen. e le garanzie del detenuto*, Torino, 2007, p. 121.

<sup>18</sup> G. MANTOVANI, *Corte europea dei diritti dell’uomo e criminalità organizzata: un delicato equilibrio tra garanzie ed efficienza*, in *Leg. pen.*, 2008, p. 55 ss.; COLELLA, [La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti \(art. 3 CEDU\)](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, n. 1, 2011, p. 242. In questo senso, *ex multis*, Commissione eur., 18 maggio 1998, Natoli c. Italia; Corte eur., 8 giugno 1999, Messina c. Italia; Corte eur., 1 febbraio 2000, Vincenti c. Italia. I testi delle citate sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono reperibili in [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

<sup>19</sup> Si tratta di giurisprudenza del tutto consolidata: Corte eur., 28 giugno 2005, Gallico c. Italia; Corte eur., 10 novembre 2005, Argenti c. Italia; Corte eur., 29 giugno 2006, Viola c. Italia; Corte eur., 11 luglio 2006, Campisi c. Italia; Corte eur., 27 novembre 2007, Ascitutto c. Italia; Corte eur., 4 marzo 2008, Cavallo c. Italia; Corte eur., 20 gennaio 2009, Zara c. Italia; Corte eur., 7 luglio 2009, Gallo c. Italia; Corte eur., 17 settembre 2009, Enea c. Italia; Corte eur., 1 dicembre 2009, Stolder c. Italia; Corte eur., 12 gennaio 2010, Molè c. Italia; Corte eur., 19 gennaio 2010, Montani c. Italia. In particolare, nei casi da essa decisi, la Corte europea ha sottolineato che «*le Ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui justifiaient la première application, et les tribunaux de surveillance ont contrôlé la réalité de ces constatations*» e che «*les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits reprochés au requérant, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves*»; ricorrente è inoltre l’affermazione secondo cui «*les restrictions imposées au requérant [...] étaient nécessaires pour empêcher l’intéressé, socialement dangereux, de garder des contacts avec l’organisation criminelle à laquelle il appartient*»: così Corte eur., 19 gennaio 2010, Montani c. Italia, cit. V., tuttavia, i rilievi critici svolti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura nell’ultimo rapporto: CPT, *Report to the Italian Government on the visit to Italy from 15 to 25 May 2012*, in [www.cpt.coe.int](http://www.cpt.coe.int), § 57.

<sup>20</sup> MINNELLA, *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul regime carcerario ex art. 41-bis ord. penit. e la sua applicazione nell’ordinamento italiano*, in *Rass. penit. e crim.*, 2004, p. 206. Cfr. Corte eur., 7 giugno 2011, Csüllög c. Ungheria e, soprattutto, Corte eur., 17 aprile 2012, Piechowicz c. Polonia, nella quale si evidenzia che «*the existing, continuing danger that an applicant may re-establish contact with criminal organisations is an element that may justify applying even harsh isolation measures in order to exclude such a possibility*». Sul punto v. COLELLA, *La giurisprudenza di Strasburgo 2011: il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU)*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, nn. 3-4, 2012, p. 226.

In senso del tutto conforme alla giurisprudenza appena richiamata si colloca la sentenza in commento. È interessante al riguardo notare come la Suprema Corte richiami due importanti arresti della Corte europea non solo nella parte in cui si nega la possibilità di stabilire univocamente quando il decorso del tempo integri una violazione convenzionale, ma soprattutto laddove si stabilisce che occorre accertare «se il rinnovo e la proroga delle restrizioni [siano] giustificati o meno» dalla perdurante capacità del detenuto di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza<sup>21</sup>; capacità ritenuta sussistente, nel caso di specie, dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

È dunque evidente come, ai fini della tenuta del sistema, assuma un rilievo centrale la proroga del regime detentivo speciale<sup>22</sup>: poiché da essa dipende la possibilità di prolungare gli effetti del “carcere duro” in maniera pressoché indeterminata<sup>23</sup>, è necessario che la relativa disciplina e la sua concreta applicazione consentano di disporre una così gravosa limitazione dei diritti fondamentali soltanto nei confronti dei soggetti effettivamente portatori di una spiccata pericolosità sociale<sup>24</sup>.

### **3. In particolare: la proroga del regime detentivo speciale.**

I numerosi nodi interpretativi legati alla disciplina della proroga del regime differenziato risultano solo in parte sciolti a seguito dell'ultima riforma legislativa e dei significativi interventi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Appare oggi assodato che non possa realizzarsi alcuna inversione o “ripartizione” dell'onere probatorio a carico del detenuto<sup>25</sup>, perlomeno nel senso di accollare a quest'ultimo l'iniziativa di fornire elementi di prova tali da escludere la propria capacità di collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza: milita in tal senso, inequivocabilmente, la nuova formula normativa, laddove consente

---

<sup>21</sup> Cfr. Corte eur., 28 giugno 2005, Gallico c. Italia, cit., § 21 ss.; Corte eur., 17 settembre 2009, Enea c. Italia, cit., § 63 ss.

<sup>22</sup> ARDITA, *Il “carcere duro”*, cit., p. 256.

<sup>23</sup> CORVI, *op. cit.*, p. 180; DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 277.

<sup>24</sup> Come osserva NICOSIA, *op. cit.*, p. 1269, un'applicazione reiterata e routinaria del regime speciale può rappresentare un fattore di rischio rispetto alla violazione dell'art. 3 CEDU; ma si tratta, comunque, di un aspetto rimesso al vaglio delle autorità nazionali e sindacabile in sede internazionale solo entro stretti limiti. Sul profilo della necessaria correlazione tra sottoposizione al regime differenziato ed effettivo pericolo di permanenza dei collegamenti criminosi si è pronunciata anche la Corte costituzionale: v. Corte cost., sent. n. 376 del 1997, in *Giur. cost.*, 1997, p. 3623.

<sup>25</sup> Contrariamente a quanto, in un primo momento, si era sostenuto in dottrina: v. FILIPPI, *La “novella” penitenziaria del 2002: la proposta dell'Unione delle Camere Penali e una “controriforma” che urta con la Costituzione e con la Convenzione europea*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 32; FRIGO, *L'eccezione*, cit., p. 426. V. tuttavia Trib. sorv. Milano, ord. 7 ottobre 2004, in *Foro ambr.*, 2004, p. 514, secondo cui la proroga si fonda su un meccanismo di inversione dell'onere della prova. Parla di ripartizione dell'onere probatorio ARDITA, *La riforma dell'art. 41-bis ord. pen. alla prova dei fatti*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 721, secondo cui spetta all'Amministrazione penitenziaria provare, in sede di prima applicazione del regime, la pericolosità del detenuto, mentre ricade su quest'ultimo l'onere di evidenziare il venir meno del vincolo associativo.

la reiterazione del regime speciale – in coerente sviluppo con l’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 417 del 2004 – «quando risulta», in positivo, che la suddetta capacità non è venuta meno<sup>26</sup>. Spetta dunque agli organi ministeriali ricercare i dati conoscitivi sui quali fondare l’accertamento di perdurante pericolosità sociale del ristretto, dandone adeguato conto nella motivazione del decreto di proroga; ferma restando, in capo al recluso, la facoltà di allegazione di elementi di segno contrario<sup>27</sup>. Quanto appena affermato non esclude, tuttavia, il rischio di una surrettizia inversione dell’onere probatorio, realizzata sul piano esegetico attraverso il ricorso ad interpretazioni tendenti a svilire la portata del *novum* legislativo.

Va sottolineato, in proposito, come la riforma non abbia nella sostanza innovato rispetto all’oggetto della prova su cui si basa la proroga del “carcere duro”, ancora oggi rappresentato dalla persistenza della capacità – già accertata in sede di prima applicazione del regime speciale – di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale: permane quindi l’apparente paradosso di dover periodicamente accertare la quiescente attitudine del soggetto a riacciare i rapporti con il proprio sodalizio qualora fosse sottoposto all’ordinario trattamento penitenziario; rapporti che lo speciale regime in esame tende invece ad inibire<sup>28</sup>. Altrimenti detto, come ha cura di precisare la sentenza in commento, occorre distinguere tra attualità dei concreti contatti con la consorterìa criminale attiva all’esterno e attualità del collegamento con la stessa<sup>29</sup>. Mentre i primi, infatti, sono nella normalità dei casi impediti dall’applicazione del regime differenziato, è il secondo a costituire l’autentico presupposto della proroga del trattamento di rigore; e ciò nonostante la giurisprudenza di merito sia spesso pervenuta, in passato, a differenti conclusioni<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> Corte cost., ord. n. 417 del 2004, in *Cass. pen.*, 2005, p. 1558, con nota di ARDITA, *La costituzionalità del 41-bis e l’obbligo di motivazione della proroga*, *ivi*, p. 1561. La precedente formulazione dell’art. 41-bis, comma 2-bis, introdotta dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabiliva che il regime speciale fosse prorogabile «purché non risulti che la capacità del detenuto o dell’internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». Già la prevalente giurisprudenza di legittimità escludeva tuttavia un’inversione dell’onere della prova: *Cass.*, sez. I, 26 gennaio 2004, Madonia, in *DeJure*; *Cass.*, sez. I, 4 marzo 2004, Di Martino, in *DeJure*; *Cass.*, sez. I, 22 dicembre 2004, Marchese, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3082, con nota di ARDITA, *La Cassazione sancisce l’obbligo di motivare anche la prova negativa*, *ivi*, p. 3085.

<sup>27</sup> In questo senso *Cass.*, sez. V, 30 maggio 2012, Badagliacca, in *DeJure*; *Cass.*, sez. V, 25 gennaio 2012, Russo, in *DeJure*. Del resto la stessa lettera della legge prevede che i decreti di proroga siano adottati «nelle stesse forme» di quelli di prima applicazione del regime speciale, cioè ad esito di una specifica attività istruttoria: sul punto v. CORVI, *op. cit.*, p. 181.

<sup>28</sup> GRASSO-PRESTIPINO, *Il regime differenziato dell’art. 41 «bis» ord. penit. ha ancora un futuro quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata?*, in *Foro it.*, 2007, f. 4, c. 249. *Cass.*, sez. I, 29 aprile 2014, B.S., in *www.dirittoegiustizia.it*.

<sup>29</sup> Nello stesso senso, in precedenza, *Cass.*, sez. I, 7 novembre 2005, Pariante, in *Cass. pen.*, 2007, p. 753. In questa prospettiva si colloca anche la modifica del comma 2-bis da parte della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui si è opportunamente chiarito che la proroga si fonda sulla capacità del detenuto di mantenere «collegamenti con l’associazione criminale» e non più «contatti».

<sup>30</sup> L’assenza di contatti tra i detenuti sottoposti al regime speciale e i rispettivi *clan* di appartenenza ha anzi rappresentato una delle più frequenti cause di annullamento dei decreti ministeriali da parte dei tribunali

Non si può negare che l'estrema difficoltà di provare in via diretta il legame criminoso trovi almeno in parte rimedio attraverso il ricorso a un giudizio di tipo presuntivo. La presunzione di permanenza della capacità di collegamento del detenuto, tuttora codificata dal comma 2-bis, risponde al dato ormai acquisito della tendenziale perpetuità del rapporto associativo di tipo mafioso: come è stato autorevolmente sostenuto, «all'organizzazione mafiosa si appartiene per sempre. E – corollario non trascurabile – non se ne può uscire<sup>31</sup>». Né, tantomeno, la detenzione appare di per sé in grado di indebolire tale vincolo, se solo si considera che spesso il carcere è luogo di governo strategico delle consorterie mafiose<sup>32</sup>.

Se l'indubbio fondamento fattuale della presunzione in argomento consente di affermarne la ragionevolezza<sup>33</sup>, tuttavia la semplice constatazione della mancata sopravvenienza di eventi che testimonino in modo certo la rottura con la realtà associativa non può essere ritenuta sufficiente a integrare il presupposto della proroga, a meno di svuotare di significato l'onere della prova posto a carico degli organi ministeriali<sup>34</sup>. È in questa prospettiva che va letta l'esplicitazione, da parte della riforma del 2009, di una serie non tassativa di indici già elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza – relativi sia alla persona del recluso, sia all'operatività delle

---

di sorveglianza: v., al riguardo, l'analisi contenuta in Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare-XIV Legislatura, *Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it), p. 16 ss. Sul punto v. anche ARDITA, *La riforma*, cit., p. 719 ss. In questo senso, tra le altre, Trib. sorv. Napoli, 30 aprile 2002, Piromalli, in [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it), con nota di PICCIRILLO, *I limiti all'applicazione del 41bis, ivi*; in dottrina v. CESARIS, *op. cit.*, p. 457. *Contra* Cass., sez. I, 9 maggio 2006, Strisciuglio, in *DeJure* e, in dottrina, GREVI, *Il 41 bis e il controsenso delle prove*, in *Corriere della Sera*, 23 agosto 2008; ARDITA, *Il "carcere duro"*, cit., p. 257. Ciò non toglie che le ipotesi di elusione del regime differenziato, ove concretamente verificatesi, siano altamente sintomatiche della persistente capacità di collegamento del detenuto: in proposito v., in via esemplificativa, i casi decisi da Cass., sez. I, 29 aprile 2014, B.S., cit.; Cass., sez. I, 2 dicembre 2008, Rogoli, in *DeJure*; Trib. sorv. Torino, 5 agosto 2008, G. A., in *DeJure*.

<sup>31</sup> In questi termini si esprimono PIGNATONE-PRESTIPINO, *Piccolo glossario delle mafie tratto dai documenti ufficiali di Cosa nostra e della 'ndrangheta*, in *Foro it.*, 2013, c. 292. Sul punto v. altresì DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 279 e, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 15 novembre 2005, Graviano, in *DeJure*; Cass., sez. V, 25 gennaio 2012, Russo, cit.; Trib. sorv. Milano, 12 novembre 2004, in *Foro ambr.*, 2004, p. 515. Con specifico riferimento alle associazioni di tipo camorristico, Trib. sorv. Milano, 28 settembre 2004, in *Foro ambr.*, 2004, p. 513.

<sup>32</sup> MACRÌ, *op. cit.*, p. 3; GRASSO-PRESTIPINO, *op. cit.*, c. 254; Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2009*, in [www.sicurezzanazionale.it](http://www.sicurezzanazionale.it), p. 71.

<sup>33</sup> In questi termini DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 325, secondo cui la presunzione in argomento appare compatibile con l'art. 3 Cost. anche in forza del suo carattere relativo, potendo essere superata in presenza di situazioni tali da ritenere spezzato il legame associativo.

<sup>34</sup> Il riferimento è ad eventi quali la collaborazione con la giustizia, l'emarginazione del soggetto dal sodalizio di appartenenza, lo scioglimento senza confluenza del gruppo criminale di riferimento, la «fattiva e concreta dissociazione», oppure l'accertamento di una patologia psichica che renda il detenuto incapace di mantenere contatti con l'organizzazione. In questo senso ARDITA, *Il regime*, cit., p. 127; CORVI, *op. cit.*, p. 188.

organizzazioni criminali – da cui è possibile desumere *aliunde* la persistente pericolosità del detenuto o, all’opposto, la cessazione della stessa<sup>35</sup>.

L’insufficienza di una motivazione meramente negativa a sostegno della proroga del regime differenziato e la correlata necessità di corroborare con elementi attuali la presunzione di persistenza della capacità di collegamento si pongono in termini particolarmente problematici nell’ipotesi in cui l’applicazione del 41-*bis* si protrae da lungo tempo. Poiché ad una prolungata sottoposizione al trattamento di rigore corrisponde, stante l’assenza di contatti malavitosi, una crescente difficoltà nel reperimento di dati investigativi recenti direttamente riferibili al ristretto<sup>36</sup>, la reiterazione del “carcere duro” finisce in questi casi per fondarsi in misura preponderante sulla biografia criminale del soggetto e sulla vitalità dell’organizzazione: da una parte, dunque, su una sorta di presunzione di pericolosità desunta dal titolo di reato; dall’altra parte, su un elemento neppure riconducibile alla persona del detenuto. E se non manca chi vede in ciò un aspetto del tutto fisiologico dell’istituto in esame<sup>37</sup>, il rischio di proroghe automatiche, in contrasto con i dettami della giurisprudenza costituzionale, non appare remoto.

L’apparente paradosso su cui si fonda la disciplina in esame induce, per converso, a ritenere viziata per eccesso quell’opinione giurisprudenziale che richiede, ai fini della proroga, l’accertamento di fatti nuovi e correlativamente assegna al tempo di sottoposizione al regime differenziato la capacità di interrompere il legame associativo: ciò equivarrebbe, infatti, ad assumere l’efficace applicazione dell’art. 41-*bis* a presupposto dell’annullamento in sede giudiziale dei relativi decreti<sup>38</sup>. Quanto appena evidenziato non significa, tuttavia, che l’elemento temporale sia privo di valore.

---

<sup>35</sup> Il comma 2-*bis* dell’art. 41-*bis* stabilisce che occorre tenere conto «del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto». Sul punto v., approfonditamente, CORVI, *op. cit.*, p. 184 ss. In dottrina, prima della riforma del 2009, v. GRASSO-PRESTIPINO, *op. cit.*, c. 249 ss. e, in giurisprudenza, Cass., sez. I, 3 marzo 2006, Di Giacomo, in *DeJure*; Cass., sez. I, 16 gennaio 2007, P.G. in proc. Putrone, in *Cass. pen.*, 2013, p. 4588 con nota di GREVI, *In tema di presupposti per la proroga del regime carcerario differenziato ex art. 41-bis ord. penit.*, *ivi*, p. 4590; Cass., sez. I, 22 gennaio 2008, Lioce, in *DeJure*; Cass., sez. I, 25 novembre 2008, Pipitone, in *Giust. pen.*, 2009, p. 575 con nota di SILVESTRE, *41 bis e regole interpretative della Cassazione*, *ivi*, p. 576.

<sup>36</sup> ARDITA, *Il regime*, *cit.*, p. 183.

<sup>37</sup> ARDITA, *Il regime*, *cit.*, p. 260, secondo cui «i veri presupposti che determinano la permanenza del soggetto nel regime vanno rinvenuti prevalentemente nell’operatività del gruppo criminale operante sul territorio». In questi termini v. anche ID., *La Cassazione*, *cit.*, p. 3086.

<sup>38</sup> In questo senso ARDITA, *Il “carcere duro”*, *cit.*, p. 257. Cfr. Trib. sorv. Torino, 21 febbraio 2007, Madonia, in *Foro it.*, 2007, c. 245, che attribuisce al decorso di un cospicuo lasso di tempo il carattere di “fatto nuovo” capace di escludere la permanenza dei collegamenti criminosi. Nello stesso senso Cass., sez. I, 18 novembre 2008, Araniti, in *DeJure*; Trib. sorv. Perugia, 12 ottobre 2006, Tinnirello, in *Foro it.*, 2007, c. 246, secondo cui dalla prolungata sottoposizione al regime speciale deriva «un’inevitabile condizione di isolamento dalle dinamiche criminali» e, in dottrina, LAURICELLA, *op. cit.*, p. 2072. Come ha chiarito la legge n. 94 del 2009, è soltanto il mero decorso del tempo – ossia di per sé solo – a non costituire elemento sufficiente ad escludere la capacità del detenuto di relazionarsi con il sodalizio di appartenenza.

Il decorso del tempo impone in primo luogo un crescente rigore in sede investigativa e istruttoria, soprattutto per quanto attiene a quegli indici particolarmente sintomatici come la posizione rivestita dal ristretto in seno al sodalizio – non solo nel periodo precedente alla detenzione, ma anche durante – e il tenore di vita dei propri familiari<sup>39</sup>.

In secondo luogo, il fattore temporale finisce per attribuire un peso determinante ai criteri “interni”, tra cui gli esiti del trattamento penitenziario<sup>40</sup>. Il richiamo a quest’ultimo elemento è invero ritenuto da più parti improprio: non solo la natura extrapenitenziaria del fenomeno mafioso renderebbe irrilevante la condotta carceraria del detenuto, ma essa, nel caso degli affiliati alla criminalità organizzata, è di regola formalmente ineccepibile<sup>41</sup>. Una seria valutazione del menzionato indice non può però limitarsi ad attestare la regolarità del comportamento inframurario, ma impone piuttosto di valutare gli eventuali progressi compiuti dal ristretto sulla strada di una seria revisione critica del proprio passato criminoso, anche qualora essi non integrino gli estremi di una collaborazione con la giustizia rilevante ai sensi dell’art. 58-ter ord. pen.<sup>42</sup>. Lontana dal costituire un’opzione di facciata priva di reali contenuti, la valorizzazione degli esiti trattamentali potrebbe consentire di porre in parte rimedio al pericolo di una compressione *sine die* dei diritti del detenuto al di fuori di un vaglio ancorato alla sua situazione personale<sup>43</sup>.

Si deve peraltro riconoscere come la sottoposizione ad un regime carcerario prettamente custodialistico non permette, allo stato, di intraprendere un serio percorso risocializzativo, cosicché risulta assai difficile giungere ad un risultato positivo dello stesso<sup>44</sup>. Occorre prendere atto della gravità del problema, auspicando tuttavia – sia a livello normativo che nella prassi operativa – un incremento delle attività di osservazione e trattamento: ciò consentirebbe non soltanto di ridurre l’attuale distanza

---

<sup>39</sup> CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, 9<sup>a</sup> ed., Milano, 2010, p. 216. Si veda nuovamente, in proposito, Corte eur., 17 aprile 2012, Piechowicz c. Polonia, cit., § 165, la quale afferma che «*the statement of reasons will need to be increasingly detailed and compelling the more time goes by*». GROSSO, *Novità in materia di proroga: ragionevole prolungamento o sospensione ad libitum?*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 744 richiama la necessità di “monitorare” costantemente la posizione del soggetto in seno all’organizzazione criminale anche durante la detenzione. Più precisamente, si ritiene che assumano a tal fine un forte rilievo indiziante le risultanze degli atti di indagine compiuti anche nei confronti di altri affiliati alla stessa organizzazione, dai quali sia possibile ricostruire gli equilibri di potere interni al *clan* e il ruolo del detenuto in seno allo stesso, secondo la percezione dei singoli componenti.

<sup>40</sup> In questi termini GRASSO-PRESTIPINO, *op. cit.*, c. 252.

<sup>41</sup> GREVI, *In tema di presupposti*, cit., p. 4596 nt. 20; DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 280, nt. 222; in senso critico, sul punto, v. anche GROSSO, *op. cit.*, p. 746 ss.

<sup>42</sup> La mera correttezza del comportamento inframurario non costituisce, di per sé sola, sintomo di resipiscenza: in tal senso Cass., sez. I, 6 ottobre 2011, Lucchese, in *Pluris*; d’altra parte, non sembra che la permanenza della capacità di collegamento possa essere integrata dalla semplice permanenza in vita dell’associazione mafiosa e dall’assenza di collaborazione da parte del detenuto: Cass., sez. I, 14 gennaio 2009, R.G., in *DeJure*. Richiede la sussistenza di atteggiamenti dissociativi o comunque di convinto ripudio Cass., sez. V, 25 gennaio 2012, Russo, cit.

<sup>43</sup> FIORIO, *La motivazione del provvedimento di proroga del regime carcerario differenziato*, in *Giur. it.*, 2014, p. 714; Cass., sez. I, 27 novembre 2013, P.G., in *Pluris*.

<sup>44</sup> PUGIOTTO, *Quattro interrogativi*, cit., p. 204.

rispetto alle indicazioni di massima fornite dalla Corte costituzionale, ma offrirebbe anche, si ritiene, un rilevante parametro di giudizio della pericolosità sociale del detenuto<sup>45</sup>.

Nella prospettiva di una più attenta considerazione degli esiti trattamentali si è del resto orientata, in alcune recenti occasioni, anche la Suprema Corte, sottolineando espressamente che i risultati del trattamento inframurario costituiscono un elemento di cui tenere necessariamente conto al fine di valutare la capacità di collegamento del recluso<sup>46</sup>. Nella stessa direzione sembra collocarsi anche la sentenza in commento: seppure nell'economia di una motivazione succinta, la Cassazione ha ritenuto legittima la prognosi di *periculum* effettuata dal Tribunale capitolino e fondata, non da ultimo, sulla constatazione dell'assenza di una «autentica dissociazione» nonché della «acquisizione di valori di legalità» da parte del condannato, a causa delle segnalazioni disciplinari da questi riportate durante l'espiazione della pena.

#### **4. La valorizzazione del percorso trattamentale: soluzione necessitata o deriva retributiva?**

Accanto ai dichiarati intenti rigoristici, le modifiche normative all'art. 41-*bis* introdotte con il “pacchetto sicurezza” del 2009 sottendono una precisa impostazione dogmatica: l'inquadramento del regime differenziato nella categoria delle misure di prevenzione<sup>47</sup>. Come è stato autorevolmente affermato, l'odierna diffusione del crimine

---

<sup>45</sup> Il riferimento è a Corte cost., sent. n. 376 del 1997, cit., secondo cui l'applicazione del regime differenziato «non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e trattamento individualizzato [...] né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive». Sugli aspetti critici dell'attività di osservazione e trattamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla criminalità organizzata v. MORRONE, *Il penitenziario di massima sicurezza nella lotta alla criminalità organizzata*, in *Dir. pen. e proc.*, 2004, p. 755.

<sup>46</sup> Cass., sez. I, 22 gennaio 2014, Trombetta, in *Giur. it.*, 2014, p. 709 con nota di FIORIO, *La motivazione*, cit., p. 714; Cass., sez. I, 30 maggio 2012, Badagliacca, cit. In precedenza, nel senso dell'ineludibilità dei risultati del trattamento penitenziario come parametro di valutazione dell'attuale pericolosità sociale del detenuto, Cass., sez. I, 22 dicembre 2004, Marchese, cit.; Cass., sez. I, 10 dicembre 2004, Galatolo, in *DeJure*; Cass., sez. I, 4 aprile 2006, Orefice, in *DeJure*; Cass., sez. I, 7 marzo 2008, Belforte, in *DeJure*; Cass., sez. I, 14 gennaio 2009, Riedo, in *DeJure*.

<sup>47</sup> È in questa prospettiva infatti, che pare di poter leggere la rigida predeterminazione del contenuto della misura sospensiva e della sua durata, l'espressa enunciazione, nel secondo comma, del principio di unità delle pene e dei titoli di custodia cautelare cumulati, nonché la parziale esautorazione dei tribunali di sorveglianza. A favore della qualificazione del regime in esame come misura di prevenzione, in dottrina, ARDITA, *Il regime*, cit., p. 81; ID., *La funzione di prevenzione antimafia quale presupposto e limite costituzionale dell'istituto del regime carcerario speciale*, in Barillaro (a cura di), *Terrorismo e crimini contro lo Stato*, Milano, 2005, p. 139; MACRÌ, *L'art. 41 bis o.p. nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso e terroristic. Nascita, modifiche, natura. Il ruolo e l'attività della D.n.a. e delle Procure distrettuali*, in Consiglio Superiore della Magistratura, *Incontro di studio Roma, 2-3 luglio 2007*, in *www.csm.it*, p. 9. *Contra* DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 314. Nel primo senso è apparsa orientata anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare-XIV

in forma organizzata è suscettibile di porre in profonda crisi il diritto penale tradizionale e, in particolare, la funzione deterrente della pena nei confronti dei singoli individui, spesso relegati al ruolo di meri esecutori di decisioni assunte a livello collettivo. Di fronte a tale fenomeno la soluzione non potrebbe che essere, da un lato, quella di anticipare l'intervento dello Stato e, dall'altro, di spostare l'attenzione sulle dinamiche associative: ed è appunto questa, si sostiene, la funzione che dovrebbe assolvere il regime speciale. Ne discende, quale logico corollario, l'irrilevanza della condotta carceraria del recluso, dal momento che qualunque tentativo «di ricavare la diminuita capacità di collegamento dal percorso individuale del detenuto» finirebbe per negare «ogni reale funzione di prevenzione all'istituto», attribuendovi invece «una funzione meramente retributiva<sup>48</sup>».

È innegabile che la tesi in argomento sia dettata dalla pressante esigenza di assicurare una risposta quanto più possibile unitaria di fronte a fenomeni criminali capaci di costituirsi come contro-ordinamenti rispetto a quello statutale<sup>49</sup>. Tuttavia, al di là di un paventato allontanamento del regime dell'art. 41-bis dalle garanzie del diritto penale, essa non sembra in grado di fornire adeguate rassicurazioni in ordine al denunciato pericolo di automatismo nell'applicazione della misura<sup>50</sup>.

È auspicabile, quindi, che nel controllo esercitato dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso i decreti ministeriali di proroga, la presunzione di permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata venga sottoposta ad una prova di resistenza della quale entrino a far parte a pieno titolo – tra gli altri indici – anche i risultati del percorso trattamentale del detenuto. Un'adeguata valorizzazione di questi ultimi, laddove possibile, senza condurre necessariamente ad attribuire al regime differenziato una funzione retributiva, consentirebbe anzitutto una maggiore aderenza tra proroga dello stesso ed effettiva pericolosità sociale, in ottemperanza alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza europea e costituzionale; in secondo luogo, avrebbe l'effetto di riportare la persona del detenuto al centro dell'esecuzione penale, anche nei casi di sospensione dell'ordinario trattamento penitenziario.

---

Legislatura, *Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, in [www.parlamento.it](http://www.parlamento.it), p. 14.

<sup>48</sup> ARDITA, *La Cassazione*, cit., p. 3087; ID., *Il regime*, cit., p. 240 ss.

<sup>49</sup> TRAVAGLIA CICIRELLO, *Il regime carcerario speciale previsto dall'art. 41 bis ord. penit.: un difficile equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela dei diritti del detenuto*, in *Giur. it.*, 2014, p. 1498; F. MANTOVANI, *Mafia: la criminalità più pericolosa*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2013, p. 9.

<sup>50</sup> Sul punto sia consentito rinviare ai rilievi critici di DELLA BELLA, *Il regime detentivo speciale del 41 bis*, cit., p. 313 ss.